

Verbale di NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE
(art. 25 D.Leg.vo 81/2008)

Data. 20/09/2019

Il sottoscritto FILIPPO BERTOLOTTI
in qualità di datore di lavoro della ditta CASALASCA SERVIZI S.p.A.
con sede legale in CASALMAGGIORE (CR), via PIAZZA GARIBOLDI, 26

NOMINA

Quale medico competente la Dott.ssa Bodini Barbara, Medico Chirurgo Specialista in Medicina del Lavoro, residente in Casalmaggiore (CR), Via Don Minzoni, n 42.

La Dott.ssa Bodini Barbara in quanto in possesso dei requisiti richiesti dalla legge svolgerà le attività previste dagli art 25 e 41 e del D.Leg.vo 81/2008 e successive modifiche e in particolare si impegna a :

- a) collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collaborerà inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituire, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. (Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia);
- d) consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, con salvaguardia del segreto professionale;
- e) consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e a fornirgli le informazioni riguardo la necessità di conservazione;
- f) inviare all'INAIL le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro
- g) fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- h) informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, a rilasciargli copia della documentazione sanitaria;
- i) comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e a fornire indicazioni sul

significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

l) visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; (la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale sarà comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi);

m) partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

n) comunicare, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

o) trasmettere le informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, secondo il modello allegato 3B entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, esclusivamente per via telematica, all'INAIL, evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a Sorveglianza Sanitaria.

CASALASCA SERVIZI/spa

Sede Legale: Piazza Garibaldi, 26

26041 CASALMAGGIORE (CR)

Sede Amm.: Zona artigianale

26037 SAN GIOVANNI IN CROCE (CR)

Part. I.V.A. e Cod. Fisc.: 01059760197

Il direttore generale e datore di lavoro.....

Dott.ssa BARBARA LODINI

MEDE. ALBERGO

Specialista in Medicina del Lavoro

26041 CASALMAGGIORE (CR)

Partita I.V.A.: 01257850196

Il Medico competente per accettazione.....

OGGETTO: INCARICO PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA AI DIPENDENTI

Il sottoscritto FILIPPO BERTOLOTI in qualità di Direttore Generale della Società CASALASCA SERVIZI SpA, con sede legale in Via PIAZZA GARIBALDI, 26 - CASALMAGGIORE P.IVA 01059760197 C.F. 01059760197

INCARICA

Dal 01/10/2019 al 30/09/2021

il CENTRO DEVOTO S.A.S del Dott. Giorgio Ganzi & C. con sede legale in via Matteotti, 2 Casalmaggiore (CR), C.F. 00996490199 e P.IVA 00996490199 di gestire la sorveglianza sanitaria ai nostri dipendenti tramite Medico Competente che verrà nominato dopo conferma.

Le Competenze per queste prestazioni verranno regolate al CENTRO DEVOTO S.A.S. in base al Tariffario stabilito valido per gli anni di riferimento e in visione presso la Vostra struttura.

In nessun modo si rende responsabile il Medico Competente qualora non vengano comunicati mutamenti intervenuti nei cicli produttivi, nuove mansioni, gli inserimenti o le dimissioni del personale.

Sarà nostra cura avvisare per iscritto ed in anticipo sulla scadenza il medico competente per fissare la data di effettuazione della riunione annuale sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008, art. 35, comma 1) e la data di effettuazione del sopralluogo medico negli ambienti di lavoro (D.Lgs 81/2008, art. 25, comma 1).

Nessuna Responsabilità può essere imputata al Centro Devoto S.A.S qualora non venga rispettata la periodicità dei controlli sanitari preventivi, periodici, di dimissione al personale nuovo assunto, minore o in forza all'azienda.

Data 20/09/2019

Il Direttore Generale

CASALASCA SERVIZI spa
Sede Legale: Piazza Garibaldi, 26
26041 CASALMAGGIORE (CR)
Sede Amm.: Zona Artigianale
26037 SAN GIOVANNI IN CROCE (CR)
Part. I.V.A. e Cod. Fisc.: 01059760197

PER CONFERMA

CENTRO DEVOTO S.A.S.

Dott. Giorgio Ganzi

CENTRO DEVOTO s.a.s.
PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO
Via Matteotti, 2 - 26041 CASALMAGGIORE (CR)
Tel. 0375 200827/206073 - Fax 0375 202357
Cod. Fisc. e Part. I.V.A.: 00996490199